

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 160/1995 e s.m.i. . Testo Coordinato

ART. 36 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.
2. La Giunta, nell'ambito degli attribuiti poteri di indirizzo e controllo, ha competenza programmatica e di indirizzo generale nelle materie appresso indicate ed in quelle ad essa demandate dalla legge:
 - a- Schema dello statuto provinciale e sue modifiche;
 - b- regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, dotazione organica, definizione della macrorganizzazione ,assegnazione delle risorse umane agli uffici;
 - c- programma triennale delle assunzioni;
 - d-criteri generali per la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ex art.32 della L.142/90, così come recepito con l'art. 1 lett. e) e successive modifiche ed integrazioni;
 - e-criteri generali per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, nonché per l'individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
 - f- delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
 - g- piano esecutivo di gestione;
 - h- criteri generali per la definizione in via transattiva delle liti in cui è parte la Provincia;
 - i- indennità di funzione per il Presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della lr. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j- accettazioni o rifiuti di lasciti o donazioni;
 - k- compravendite e permutazioni immobiliari;
 - l- vendita suolo e sottosuolo demaniale;
 - m- elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di nuove tariffe e tributi;
 - n- assenso per la nomina del Direttore Generale per la revoca di questi e del Segretario Generale.